

# LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

## SVEZIA

### Recenti disposizioni sull'ammissione degli stranieri nel Regno

*R. Decreto N. 441 del 4 settembre 1926.*

**Art. 1.** — Tutti i sudditi stranieri che entrano nel Regno devono essere muniti di regolare passaporto.

**Art. 2.** — Il passaporto deve essere redatto in una delle lingue seguenti :

svedese, danese, norvegese, inglese, francese, italiana, spagnuola, o tedesca, ovvero accompagnato da una traduzione, legalizzata in una delle dette lingue.

**Art. 5.** — Non è richiesto il visto dei passaporti per i sudditi dei seguenti paesi : Danimarca, Islanda, Gran Bretagna, Francia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Svizzera, Spagna, Germania.

I sudditi italiani che si recano nel Regno per dedicarsi al lavoro devono avere il loro passaporto munito di una annotazione, nella quale si constati che hanno ottenuto il permesso di lavoro. La istanza per ottenere tale permesso deve essere presentata, o spedita per posta, alla Direzione degli Affari Sociali, ovvero alle Autorità di Polizia del luogo dove il richiedente desidera di avere occupazione, o alla Legazione svedese, o ai Consolati svedesi autorizzati per vistare i passaporti, le quali Autorità rimetteranno la istanza alla Direzione degli Affari Sociali.

**Art. 8.** — All'entrata nel Regno lo straniero deve presentare il suo passaporto alle Autorità di Polizia della Frontiera o del porto dove egli prima arriva, dichiarando per quanto tempo desidera di dimorare nel Regno e per quale scopo, e dando inoltre tutte le informazioni sul proprio conto che gli siano richieste.

**Art. 9.** — Se non è provvisto di passaporto, o se da questo

non consti che egli ha ottenuto il « permesso di lavoro », può essere senza altro respinto dalle Autorità di Polizia.

**Art. 12.** — La istanza per ottenere il « permesso di lavoro » deve essere fatta per iscritto sopra apposito formulario in tre esemplari, due dei quali devono essere muniti della fotografia del richiedente.

**Art. 13.** — La decisione della Direzione degli Affari Sociali circa le istanze di « permesso di lavoro » è inappellabile.

**Art. 15.** — Il « permesso di lavoro » può essere revocato dalla Direzione degli Affari Sociali.

Le deliberazioni di revoca sono inappellabili.

**Art. 21.** — In qualunque località del Regno lo straniero si trovi a vivere più di due giorni, ha l'obbligo di presentare alle Autorità di Polizia, anche senza richiesta da parte di queste, il suo passaporto e di dare tutte le informazioni che le Autorità stesse gli chiedano sul suo conto.

**Art. 23.** — Lo straniero ha l'obbligo di presentare alle Autorità di Polizia, dietro richiesta di queste ed in qualunque momento, il suo passaporto.

**Art. 25.** — Lo straniero, che dà di sé informazioni false o che trascura l'osservanza delle prescrizioni del presente Decreto può essere espulso o assoggettato a processo penale e condannato a pagare una multa da 10 a 5000 corone.

**Art. 33.** — I corrieri delle Potenze Estere, al loro arrivo nel Regno devono essere muniti — oltrechè di passaporto vistato nei casi nei quali questo sia prescritto — di una carta di legittimazione che attesti la loro qualità di corrieri, e devono inoltre avere con sé un elenco redatto dalla Autorità competente, delle valigie che portano, nel quale elenco deve anche essere indicato in chilogrammi il peso totale delle valigie stesse.

*R. Decreto n. 412 del 4 settembre 1926.*

**Art. 1.** — Chi dà alloggio, come pure chi dà lavoro a un suddito straniero ha l'obbligo di chiedergli immediatamente quale sia il suo nome, la professione, il titolo, il luogo di nascita, la nazionalità, il domicilio ed il luogo del Regno dove ultimamente si sia trattenuto.

Prima che lo straniero lasci l'alloggio o il posto di lavoro, l'albergatore o il padrone hanno l'obbligo di esigere da lui che

dichiararsi se intende di rimanere nel luogo stesso o di recarsi altrove e dove.

**Art. 2.** — Tutte le informazioni di cui all'articolo precedente devono essere trasmesse al più vicino ufficio di Polizia dentro il termine di 12 ore dal momento nel quale lo straniero ha lasciato l'alloggio o il posto di lavoro.

*Istruzioni del Ministero svedese della Giustizia circa la vigilanza  
sugli stranieri nel Regno.*

Dopochè, in virtù di una convenzione conclusa il 13 luglio 1926, l'obbligo del visto ai passaporti fra la Svezia e la Germania è stato tolto a partire dal 1 ottobre 1926, il Ministero della Giustizia, per eliminare quanto più fosse possibile gli inconvenienti che potessero nascere dalla cessazione di tale obbligo, particolarmente per quanto riguarda il mercato svedese del lavoro, ha elaborato un progetto di modificazione al Decreto 11 dicembre 1925 (n° 473) sulla vigilanza degli stranieri nel Regno, come anche al Decreto 8 giugno 1917 (n° 475) contenente certe disposizioni per regolare la vigilanza degli stranieri nel Regno. In conformità a tale progetto sono stati emanati Decreti che portano la data del 4 settembre 1926. Le modificazioni così introdotte sono sostanzialmente le seguenti.:

L'obbligo di passaporto e di visto viene mantenuto nei limiti finora vigenti, colla sola eccezione che l'obbligo del visto non sussiste più per i sudditi della Germania. Anche il sistema dei « permessi di soggiorno » per certi sudditi stranieri, che si trovano nel Regno senza avere passaporto, viene mantenuto.

Il suddito estero, che voglia avere lavoro qui nel Regno deve essere provvisto di *uno speciale permesso di lavoro*, qualora il suo passaporto non sia munito di visto. Il visto viene concesso con ovvero senza divieto di lavoro. Il visto concesso senza tale divieto è equipollente a permesso di lavoro. Per quanto riguarda lo speciale permesso di lavoro nei casi, nei quali è prescritto che lo straniero ne sia provvisto, si deve fare attenzione a quanto segue. Qualora lo straniero si rechi nel Regno coll'intenzione di assumervi impiego come lavoratore, è necessario che egli abbia il suo passaporto previamente munito di una annotazione dalla quale risulti che il permesso di lavoro è stato concesso. La istanza per ottenere il permesso deve essere consegnata, o spedita (dallo stesso richiedente, o da chi gli dà lavoro, o da altra persona), in tre esemplari, scritta sopra il formulario prescritto, sia direttamente alla Direzione degli Affari Sociali, sia alle Autorità di Polizia del luogo, dove il richiedente desidera di trovare occupazione, ovvero alla Legazione di Svezia, o a un consolato svedese autorizzato per concedere il visto dei passaporti, le quali Autorità manderanno la istanza e gli eventuali

documenti annessi alla Direzione degli Affari Sociali. Spetta poi alla Direzione stessa esaminare la cosa e decidere. Qualora lo straniero si trovi a vivere nel Regno e desideri di trovarvi occupazione come lavoratore, la istanza corrispondente deve essere fatta presso le Autorità di Polizia del luogo dove lo straniero abitualmente dimora, ovvero se lo straniero non abbia fissa dimora, presso le Autorità di Polizia di Stoccolma. Le Autorità di Polizia dovranno poi spedire la istanza alla Direzione degli Affari Sociali, che deciderà in argomento. Sulle deliberazioni della Direzione degli Affari Sociali non è ammesso appello. Il permesso di lavoro deve constare mediante annotazione fatta sul passaporto, ovvero sul « permesso di soggiorno », e nella annotazione deve essere indicato il termine di tempo per il quale il permesso di lavoro è valido. Il permesso di lavoro può, quando ce ne sia motivo, essere revocato dalla Direzione degli Affari Sociali. Nemmeno sopra tali deliberazioni di revoca è ammesso appello.

Uno straniero che entri e che dimori nel Regno è inoltre sottoposto a molteplici prescrizioni di polizia. Se sia soggetto all'obbligo di passaporto, egli deve presentare il passaporto stesso, immediatamente dopo il suo arrivo nel Regno alle Autorità di Polizia della frontiera o del punto della costa dove egli prima arrivi. Lo straniero stesso — eccezione fatta dei sudditi danesi, norvegesi ed islandesi, come pure di quelli il passaporto dei quali è munito di visto o di annotazione di permesso di lavoro — deve inoltre dichiarare davanti alle Autorità di Polizia per quanto tempo e a quale scopo desideri di restare nel Regno, e dare alle Autorità tutte quelle maggiori informazioni che gli richiedono. Tutte queste informazioni devono essere scritte sopra apposito formulario. Si noti bene che lo straniero in questione ha l'obbligo di dichiarare espressamente se nella Svezia egli abbia o no l'intenzione di cercare lavoro. Le disposizioni finora vigenti per i conduttori di alberghi, pensionati e simili, ovvero per qualsiasi altro che dia alloggio ad una persona, circa l'obbligo di comunicare alle Autorità di Polizia l'arrivo di sudditi stranieri, restano in vigore. Qualora un suddito straniero non abbia preso alloggio in nessun albergo, pensionato e simile, è obbligato a presentare alle Autorità di Polizia il suo passaporto ovvero il suo « permesso di soggiorno », nonchè a dare alle Autorità stesse tutte le informazioni che da queste gli sieno richieste, e ciò deve fare in ciascuno dei luoghi, dove egli si trovi a vivere più di due giorni. Dentro il termine di dodici ore dal momento nel quale un datore di lavoro abbia dato occupazione ad uno straniero, il datore di lavoro deve presentarne, ovvero spedirne, comunicazione scritta al più vicino Ufficio di Polizia, e la comunicazione deve contenere non solo tutte le informazioni, che lo straniero ha dato di sè, circa il suo nome, la sua professione, il suo titolo, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, la patria e la località

del Regno o dell'estero dove da ultimo si sia fermato, ma anche le informazioni che riguardano il suo contratto di lavoro ed il tempo nel quale egli comincia a prestare servizio. Quando un suddito straniero lascia il suo posto di lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di dare, o di spedire, alle Autorità di Polizia comunicazione del fatto, informando nel medesimo tempo e dietro dichiarazione del suddito straniero, se questi abbia l'intenzione di trattenersi nella stessa località, ovvero di recarsi altrove, e dove. Tale dichiarazione deve essere spedita in tempo tale che possa arrivare a mano delle Autorità di Polizia dentro il termine di dodici ore dal momento nel quale lo straniero ha lasciato il posto di lavoro. Le comunicazioni, che riguardano la ammissione al lavoro, o la cessazione dal lavoro, devono essere scritte su formulari speciali. Finalmente ogni suddito straniero, a richiesta delle Autorità di Polizia ovvero del personale subalterno di Polizia, deve far vedere il suo passaporto, il « permesso di soggiorno » ovvero qualsiasi altro permesso, di cui sia fornito e che sia prescritto nel Decreto concernente la vigilanza sugli stranieri nel Regno.

Le disposizioni finora in vigore sulla « repulsione » e sulla espulsione vengono mantenute, e di più si stabilisce che deve essere respinto lo straniero, il passaporto del quale non sia munito della annotazione concernente il « permesso di lavoro » che dolosamente dia informazioni inesatte, o che in qualsiasi altro modo trascuri la osservanza delle prescrizioni, che le competenti Autorità, conformemente al Decreto sulla vigilanza degli stranieri nel Regno, gli diano, può essere espulso ovvero punito con una ammenda da dieci fino a cinquemila corone.

Le nuove disposizioni *entrano in vigore il 1° ottobre 1926.*

È stato però disposto che lo straniero, il quale fino al giorno 30 settembre si trovi qui nel Regno e per il quale non sia richiesto il visto del passaporto deve essere considerato come persona che abbia ottenuto il permesso di lavoro, e che lo straniero, per il quale, nello stesso termine di tempo il visto del passaporto è necessario qualora tale visto sia stato concesso senza « divieto di lavoro », debba essere trattato come se tale permesso fosse stato a lui concesso durante tutto il tempo per il quale il visto è valido. Qualora, all'epoca in cui le nuove disposizioni entrano in vigore, un suddito straniero che abbia il suo passaporto vistato, sì, ma con « divieto di lavoro », si trovi ciononostante impiegato presso qualche datore di lavoro, spetterà alla Direzione degli Affari Sociali decidere se sieno a lui applicabili le disposizioni vigenti fino al 1. ottobre 1926 (nel quale caso egli potrebbe essere espulso) ovvero se il permesso di continuare a lavorare dove si trova gli possa essere accordato secondo le nuove disposizioni.